

COPIA

COMUNE DI MONTAZZOLI

(Provincia di Chieti)



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N . 04

Del 30 Aprile 2021

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Aprile alle ore 19.30 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOME	COGNOME	Presente	Assente
FELICE	NOVELLO	X	
NINO	FERRARA	X	
MASSIMO G.	PASSUCCI	X	
ROSALBA	APPEZZATO	X	
ANNA S.	FRANCESCHELLI		X
FRANCESCO	NOVELLO	X	
LINA	FANTINI	X	
FEDERICO	FERRARA		X
SIMONE	NOVELLO	X	
LUCA	DI CUOLLO	X	
PAMELA	BERARDINELLI	X	

Totale presenti n. **09**

Totale assenti n. **02**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Di Francesco Nicola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Felice Novello nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267
esprime parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to -Rag. Anna Rosa BERARDUCCI -

Il Responsabile del Servizio interessato
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267
esprime parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to -Rag. Anna Rosa BERARDUCCI -

Il Presidente illustra l'argomento ed invita il Consiglio comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATE:

-la deliberazione di G.C. n° 23 in data 24/2/2000, con la quale risulta istituita, con decorrenza dal 1°/1°/2000, l'addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali ai sensi del richiamato D.Lgs n° 360/1998;

-la deliberazione di G.C. n° 17 del 7/3/2001 ad oggetto: “*D.Lgs n° 360/98- Addizionale Comunale IRPEF – Aumento di ulteriori 0,2 punti percentuali con decorrenza 1° Gennaio 2001*”;

VISTA la delibera G.C. N. 09 del 09/03/2017 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2017 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

VISTA la delibera G.C. N. 06 del 24/01/2018 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2018 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

VISTA la delibera G.C. N. 02 del 1/04/2019 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2019 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

VISTA la delibera G.C. N. 09 del 30/09/2020 con la quale veniva confermata per l'esercizio finanziario 2020 l'Addizionale Comunale IRPEF di cui al D. Lgs. N. 360/1998 nella misura dello 0,4 punti percentuali;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

RITENUTO DI confermare l'applicazione, per l'anno 2021, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per l'esercizio 2020 con C.C. n. 9 del 30/09/2020 e precisamente una aliquota unica pari allo 0,4%, *senza soglia di esenzione*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.P.E.F. al netto delle detrazioni di imposta;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 34.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Finanze;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Con la seguente votazione: presenti n. 09 astenuti n. 0 contrari n. 0 Favorevoli n. 09

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote delle addizionali I.R.P.E.F. già approvato per l'anno 2020 con atto C.C. n. 9 del 30/09/2020 e precisamente una aliquota unica pari allo 0,4%, *senza soglia di esenzione*;

2. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 34.000,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1, quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

3. DI TRASMETTERE telematicamente, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente, il Consiglio Comunale ritenuto trattasi di caso di urgenza,

Con la seguente votazione: presenti n. 09 astenuti n. 0 contrari n. 0 Favorevoli n. 09

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Felice Novello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola DI FRANCESCO

Il Messo comunale dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
- 7 MAG. 2021 al 22 MAG. 2021 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi

- 7 MAG. 2021



IL MESSO COMUNALE

Felice Novello

Il Segretario comunale Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

() - È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to -Dr. Nicola DI FRANCESCO -

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addi

- 7 MAG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Nicola DI FRANCESCO-

Nicola Di Francesco